

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 10 luglio 2019 n. 7684 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 22 ottobre 2019 n. 7684 R1 della maggioranza della Commissione gestione e finanze,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente

Art. 17c (nuovo) Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 67a e 67b.

Art. 19 cpv. 3 e 4-7 (nuovi)

³Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 4.

⁴Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.

⁵Il capoverso 4 non si applica alle riserve da apporti di capitale:

- a) costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera d);
- b) già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 70 capoversi 1 lettera b) e 3 o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
- c) in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.

⁶I capoversi 4 e 5 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

⁷Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.

Art. 19a cpv. 1 lett. b)

b) il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma del valore nominale della partecipazione trasferita e delle riserve da apporti di capitale di cui all'articolo 19 capoversi 3-7; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente

Art. 30a (nuovo) Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 73a.

Utili di liquidazione

Art. 37b ¹In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l'aliquota dell'articolo 38. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate è determinante un quinto di questo importo restante, ma in ogni caso è riscalata a un'aliquota del 2 per cento almeno.

²Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

Art. 44 cpv. 1

¹I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. Alla sostanza commerciale imponibile si applica una riduzione nella proporzione esistente tra gli attivi relativi ai diritti di cui all'articolo 17c imponibili nel Cantone e gli attivi commerciali complessivi.

Art. 49a cpv. 3

³Lo sgravio è imputato sull'imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d'imposta delle persone fisiche.

Art. 67 cpv. 1 lett. e)

c) i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, riservato l'articolo 73.

Brevetti e diritti analoghi: definizioni

Art. 67a (nuovo) ¹Sono considerati brevetti:

- a) i brevetti secondo la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 nella versione riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»;
- b) i brevetti secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954;
- c) i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a) o b).

²Sono considerati diritti analoghi:

- a) i certificati protettivi complementari secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954 e la loro proroga;

- b) le topografie protette secondo la legge federale sulle topografie del 9 ottobre 1992;
- c) le varietà vegetali protette secondo la legge federale sulla protezione delle novità vegetali del 20 marzo 1975;
- d) i documenti protetti secondo la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000;
- e) le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998;
- f) i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a)–e).

Brevetti e diritti analoghi: imposizione

Art. 67b (nuovo) ¹Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi, ai sensi dell'articolo 67a, è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo compressive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile.

²L'utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l'utile netto derivante da ciascun prodotto del sei per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l'uso del marchio.

³Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è imposto per la prima volta ad un'aliquota ridotta (entrata nel Box), le spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti, come pure un'eventuale deduzione secondo l'articolo 73a, sono riprese ed imposte separatamente ad un'aliquota dello 0.2%. Resta riservato il capoverso 4.

⁴In deroga al capoverso 3, se un contribuente sposta il proprio domicilio o la propria stabile organizzazione fuori dal Canton Ticino, l'autorità di tassazione può imporre, nel periodo fiscale del trasferimento, eventuali spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali precedenti e non interamente riprese.

⁵Se l'utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all'aliquota ridotta (uscita dal Box) è concesso, su richiesta del contribuente, il computo sull'imposta sull'utile di un importo relativo alle spese di ricerca e sviluppo e alle deduzioni secondo l'articolo 73a, effettuate a carico dell'utile netto ai sensi del capoverso 1. L'importo concesso corrisponde alla somma delle menzionate spese e deduzioni considerate in periodi fiscali precedenti e moltiplicate per un'aliquota dello 0.2%. L'ammontare su cui è concesso il computo non può ad ogni modo superare il totale dell'importo ripreso ai sensi del capoverso 3. La richiesta di computo del contribuente deve pervenire al più tardi entro la crescita in giudicato della tassazione nel primo periodo fiscale in cui l'utile netto da brevetti e diritti analoghi non viene più imposto all'aliquota ridotta.

⁶Il Consiglio federale emana disposizioni complementari, in particolare per quanto concerne:

- a) il calcolo dell'utile netto da brevetti e diritti analoghi imponibile ad un'aliquota ridotta, segnatamente i quozienti Nexus;
- b) l'applicazione della regolamentazione a prodotti che presentano solo lievi differenze e si fondano sui medesimi brevetti e diritti analoghi;
- c) gli obblighi di documentazione;
- d) l'inizio e la fine dell'imposizione ad aliquota ridotta e
- e) il trattamento fiscale delle perdite derivanti da brevetti e diritti analoghi.

Art. 70 cpv. 3

³Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. Rimangono salvi il trasferimento a una filiale secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera d).

Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

Art. 70a (nuovo) ¹Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

²Sono considerati inizi dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 65 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

³Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

⁴Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

Art. 70b (nuovo) ¹In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

²Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 65 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

Ulteriore deduzione delle spese di ricerca e sviluppo

Art. 73a (nuovo) ¹Su richiesta del contribuente è permessa una deduzione supplementare in ragione di un importo pari al 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale e sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi.

²È considerata «ricerca e sviluppo», ai sensi del capoverso 1, la ricerca scientifica e l'innovazione fondata sulla scienza di cui all'articolo 2 della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 14 dicembre 2012.

³La deduzione supplementare, ai sensi del capoverso 1, è ammessa per:

- a) le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;
- b) l'80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

⁴Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.

⁵Il contribuente conserva la documentazione afferente la deduzione secondo i capoversi 1-4 e la tiene a disposizione dell'autorità fiscale.

Limitazione dello sgravio fiscale

Art. 73b (nuovo) ¹La riduzione fiscale complessiva secondo gli articoli 67b capoversi 1 e 2 nonché 73a non può eccedere il 70 per cento dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 77, e prima di dette riduzioni.

²Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un importo delle perdite.

³Eventuali eccedenze nel calcolo della riduzione fiscale complessiva, avranno il seguente effetto sulle singole riduzioni:

- a) in primo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all'articolo 67b capoversi 1 e 2 sino all'annullamento totale della stessa;
- b) in secondo luogo deve essere decurtata la riduzione relativa all'articolo 73a.

Art. 76 cpv. 1 e 2 (nuovo)

¹L'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative è del 5.5 per cento dell'utile netto.

²In casi particolari di relazioni con l'estero, su richiesta del contribuente, l'aliquota d'imposta può essere aumentata.

Art. 81 cpv. 2

²Abrogato.

Art. 87 cpv. 3

²Abrogato.

Riduzione per
diritti ai sensi
dell'art. 67a

Art. 87b (nuovo) L'imposta sul capitale imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa che detiene diritti ai sensi dell'articolo 67a è ridotta nella proporzione esistente fra gli attivi relativi ai diritti che qualificano per l'articolo 67a imponibili nel Cantone e gli attivi complessivi, valutati ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sull'utile.

Computo
dell'imposta
sull'utile
nell'imposta sul
capitale

Art. 87c (nuovo) Il 16 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.

Art. 91-94

Abrogati.

Art. 101 cpv. 2 e 3

²In caso di scioglimento di una persona giuridica, di trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, di passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 65, nonché di trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.

³Abrogato.

Art. 106 cpv. 2

²Le aliquote d'imposta alla fonte di cui agli articoli da 104 a 111 sostituiscono le imposte cantonali e comunali prelevate con la procedura ordinaria. L'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio delle persone fisiche del Cantone. Resta riservato l'articolo 114 capoverso 2.

Art. 276 cpv. 2 e 3

²Essa è calcolata applicando i moltiplicatori comunali all'imposta cantonale base. Resta riservato l'articolo 114 capoverso 2.

³La definizione dei moltiplicatori comunali e le modalità di calcolo dei medesimi sono stabilite dall'articolo 177 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Art. 281 cpv. 3 (nuovo)

³L'imposta separata ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell'allocazione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi degli articoli 17c e 67b capoverso 5.

Art. 282 cpv. 3 (nuovo)

³L'imposta separata ai sensi dell'articolo 67b capoverso 3 è ripartita tra i Comuni in funzione dell'allocatione delle spese di ricerca e sviluppo riprese. Il medesimo calcolo si applica per analogia al computo ai sensi dell'articolo 67b capoverso 5.

Coefficiente di imposta cantonale

Art. 300a (nuovo) *inserire nella parte decima tra titolo I e capitolo I*

¹Per i periodi fiscali dal 2020 al 2023 compreso, in deroga all'articolo 1b capoverso 1, il coefficiente di imposta cantonale è ridotto al 97 per cento.

²Per i periodi fiscali a partire dal 2024 compreso la riduzione del coefficiente di imposta cantonale di cui al capoverso 1 può essere prorogata portando il coefficiente al 96 per cento su decisione del Gran Consiglio.

Imposta sull'utile delle persone giuridiche

Art. 314b cpv. 5 (nuovo)

³Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all'articolo 76 capoverso 1, l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 è del 8 per cento dell'utile netto.

Disposizione transitoria a seguito dell'abrogazione degli art. 91-93

Art. 314d (nuovo) ¹Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su partecipazioni ai sensi dell'art. 77. L'aliquota applicabile all'importo da imporre separatamente è del 1 per cento.

²La rimanenza delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, rivalutate prima dell'entrata in vigore del capoverso 1 in occasione del passaggio da una tassazione privilegiata ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore a tassazione ordinaria e non ancora completamente ammortizzate, è imposta analogamente alle riserve secondo il capoverso 1. La rimanenza delle riserve occulte, costituite tramite la predetta rivalutazione e ancora presenti al momento dell'entrata in vigore del capoverso 1, è scelta d'ufficio senza incidenza sul risultato.

³L'importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione. La richiesta della persona giuridica deve essere inoltrata congiuntamente alla dichiarazione fiscale del periodo fiscale oggetto del passaggio a tassazione ordinaria ai sensi del capoverso 1, pena la decadenza di tale diritto.

⁴Quale realizzazione ai sensi del capoverso 1 si intende l'utile netto imponibile, escluso il ricavo netto da partecipazioni conformemente all'articolo 77, in ragione della parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore ma al massimo dell'80 per cento. In caso di richiesta di applicazione in contemporanea delle riduzioni di cui agli articoli 67b capoversi 1 e 2 e/o 73a, la quota di utile considerata realizzazione ai sensi del capoverso 1 sarà ridotta applicando il fattore: 1 meno [riduzione per brevetti e diritti analoghi e/o deduzione delle spese di ricerca e sviluppo diviso la limitazione dello sgravio fiscale].

⁵In caso di ristrutturazione, la realizzazione ai sensi del capoverso 4 è determinata secondo l'entità degli utili dei periodi fiscali precedenti. Determinanti sono gli ultimi 3 periodi fiscali precedenti la ristrutturazione. In caso di trasferimento di esercizi o rami d'azienda, nonché di immobilizzi aziendali, gli utili sono da attribuire in maniera proporzionale.

⁶Le perdite realizzate prima del passaggio a tassazione ordinaria possono essere compensate sull'utile netto solo per la quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile.

⁷In deroga all'articolo 67b capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo considerate in periodi fiscali in cui la società era imposta ai sensi degli articoli 91-93 del diritto anteriore, sono riprese nella misura della quota parte che, prima del passaggio a tassazione ordinaria, era imponibile, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente all'articolo 77, e imposte separatamente ad un'aliquota dello 0.2 per cento.

Imposta sul capitale delle persone giuridiche

Art. 314e (nuovo) Per i periodi fiscali dal 2020 al 2024 compreso, in deroga all'articolo 87c, il 10 per cento dell'imposta sull'utile è computato nell'imposta sul capitale.

II.

La legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986 è così modificata:

Art. 7 cpv. 2 lett. h) e i) (nuova)

- h) i contratti per scrittura privata quando una delle parti contraenti è una società di capitali o cooperativa assoggettata per l'imposta ordinaria nel Cantone che adempie i requisiti dell'articolo 87a della Legge tributaria;
- i) i contratti per scrittura privata, ad eccezione di quelli afferenti agli immobilizzi, quando una delle parti contraenti è una società di capitali o cooperativa assoggettata per l'imposta ordinaria nel Cantone, che esercita un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera.

III.

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 13 cpv. 1 lett. c)

- c) approva il preventivo del comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre i moltiplicatori d'imposta;

Art. 67 cpv. 1

¹Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatori o di modifica dei medesimi.

Moltiplicatori d'imposta - Definizioni e approvazione

Art. 177 ¹Il moltiplicatore d'imposta per le imposte dirette delle persone fisiche è la percentuale che determina il prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all'imposta sul reddito e sulla sostanza; la percentuale va arrotondata all'unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40%.

^{1bis}Il moltiplicatore d'imposta per le imposte dirette delle persone giuridiche è la percentuale che determina il prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune, segnatamente all'imposta sull'utile e sul capitale; la percentuale va arrotondata all'unità intera. Esso deve ammontare ad almeno il 40% e non può essere inferiore di oltre 20 punti percentuali né superiore di oltre 60 punti percentuali rispetto al moltiplicatore d'imposta delle persone fisiche.

²L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono i moltiplicatori di cui ai cpv. 1 e ^{1bis}, di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferiscono, ma al più tardi entro il 31 maggio.

³Essi possono decidere una modifica delle proposte municipali secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate

in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti rispetto ai moltiplicatori proposti inizialmente dal Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.

⁴La decisione di fissazione dei moltiplicatori è immediatamente esecutiva.

⁵Se i moltiplicatori non sono stabiliti in tempo utile, fanno stato i moltiplicatori dell'anno precedente; è riservato l'art. 178 cpv. 2.

⁶Il moltiplicatore comunale coordinato è definito come il rapporto tra la somma delle imposte comunali sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche nonché sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche e l'imposta cantonale base delle stesse.

**Moltiplicatori
d'imposta - Cri-
teri di fissazione**

Art. 178 ¹Nella fissazione dei moltiplicatori, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1 e dell'ammontare del capitale proprio.

²In presenza di un disavanzo di bilancio il Comune aumenta i moltiplicatori secondo quanto stabilito dal regolamento.

³Il Consiglio di Stato modifica d'ufficio i moltiplicatori se il comune non dà seguito a quanto stabilito al cpv. 2.

IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020, ad eccezione degli articoli 49a capoverso 3, 106 capoverso 2, 276 capoversi 2 e 3 della legge tributaria del 21 giugno 1994 e delle modifiche della legge organica comunale del 10 marzo 1987 che entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

V.

La legislazione cantonale che fa riferimento al moltiplicatore comunale deve essere adeguata alla modifica dell'articolo 177 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 entro il 31 dicembre 2024. Oltre tale data ogni espressione concernente il moltiplicatore comunale è da intendersi come riferita al moltiplicatore comunale coordinato.

Bellinzona, 4 novembre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **C. Franscella**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Foglio ufficiale (ris. 5 novembre 2019 n. 236)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Data della pubblicazione nel F.U.: 8 novembre 2019

Scadenza del termine di referendum: 7 gennaio 2020